



Provincia di Udine
Provincie di Udine

DIREZIONE D'AREA AMBIENTE
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
PIAZZA PATRIARCATO 2-3 33100 UDINE
tel. 0432/279822 - telefax 0432/279829

279347

279345

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

N° A 0000426

Il giorno 04, mese di Ottobre, anno 2008 alle ore 7:30 in località PRIMO
nel comune di SOCCHIEVO () sottoscritt

M.lla Rigo Piero e Delfino Flavio

Ufficiali / Agenti di Polizia Giudiziaria ha uno accertato a carico del Sig. [redacted]

nato a [redacted] () il [redacted] residente a [redacted] ()

via [redacted] n° [redacted] identificato tramite [redacted]

n° [redacted] rilasciato da [redacted] il [redacted]; (tesserino

regionale di caccia n° [redacted] rilasciato il [redacted] / [redacted] / [redacted];

le seguenti violazioni:

N.	Art.	NORMA	N.	Art.	NORMA
1	21c18	157/82	3		
2			4		

Per avere nel giorno e luogo sopra descritti (oppure specificare giorno e luogo della commissione del fatto) Detenzione di
58 panie invischiate custodite in un contenitore di plastica e aver
dato in n° 1 trofeo a scatto (Gobbi) metallico.

Testimoni:

Risulta obbligato in solido perché:

il Sig. [redacted] nato a [redacted] () il [redacted] / [redacted] / [redacted] residente

a: [redacted] () via [redacted] n° [redacted]

Dichiarazione del trasgressore: M. N.

<input checked="" type="checkbox"/> Entro 60 giorni dalla presente contestazione possono essere presentati scritti difensivi o richiesta di audizione, in carta libera, per il tramite del Comando in intestazione a:	<input type="checkbox"/> Entro 30 giorni dalla presente contestazione possono essere presentati scritti difensivi o richiesta di audizione, in carta libera, per il tramite del Comando in intestazione a:
<input checked="" type="checkbox"/> Amministrazione Provinciale di Udine	<input type="checkbox"/> Amministrazione Provinciale di Udine
<input type="checkbox"/> Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di:	<input type="checkbox"/> al Sig. Sindaco del Comune di:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPETENTE ALLA DETERMINAZIONE ED ALLA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

I VERBALIZZANTI

L'OBLIGATO IN SOLIDO
(per ricevuta)

IL TRASGRESSORE
(per ricevuta)

Copia del presente verbale non è stata consegnata al trasgressore al momento della contestazione perché:

☐ Copia del presente verbale è stata consegnata al trasgressore che l'ha ricevuta, ma si è rifiutato di firmare.

Nel termine di **60 giorni** dalla contestazione immediata o dalla notifica il contravventore può provvedere, con **effetto liberatorio**, al pagamento della sotto indicata somma, quale pagamento in **MISURA RIDOTTA**, mediante versamento su:

☒ c/c postale n° 00117333 intestato a: Amm.ne Prov.le di UDINE Servizio Tesoreria P.zza Patriarcato 3 - UDINE 33100

☐ c/c postale n° 12845343 intestato a: Reg. Aut. F.V.G. Sanzioni Pecuniarie Via Mercadante 1 TRIESTE 34100

☐ c/c postale n° [redacted] intestato a: Servizio Tesoreria del Comune di [redacted]

☐ c/c postale n° [redacted] intestato a: [redacted]

indicando specificatamente a tergo del c/c postale la causale del versamento.

Violazione n° 1	punibile art. <u>37c18</u>	Norma <u>L.R. 6/08</u>	€ <u>100</u>	X <u>60</u>	€ <u>6000</u>
Violazione n° 2	punibile art.	Norma	€	X	€
Violazione n° 3	punibile art.	Norma	€	X	€
Violazione n° 4	punibile art.	Norma	€	X	€
			Spese notifica		€
			TOTALE		€

COPIA PER IL TRASGRESSORE

Studio Legale Associato

avv. GIACOMINO DI DOI

Patrocinante in Cassazione

avv. BARBARA COMPARETTI

Procedimento penale n. [REDACTED] 08 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Giacomino Di Doi difensore di fiducia di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (UD) e ivi residente in [REDACTED] indagato nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo (UD);

CHIEDE

che nel procedimento di cui sopra in relazione alla contestata contravvenzione p. e p. dall'art. 30, lett. e) Legge 11 febbraio 1992, n. 157, venga ammesso all'oblazione e quindi che al suo assistito venga applicata la seguente pena sensi dell'art. 162 bis c.p.: Euro 1.032,91.


ed in relazione alla contestata contravvenzione p. e p. dall'art. 30, lett. h) Legge 11 febbraio 1992, venga ammesso all'oblazione e quindi che al suo assistito venga applicata la seguente pena sensi dell'art. 162 c.p.: Euro 516,45.

Tolmezzo li 14 novembre 2008.

Avv. Giacomino Di Doi.



N. [REDACTED] R.G.N.R.
N. [REDACTED] R.G.GIP



TRIBUNALE DI TOLMEZZO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari

Vista l'istanza di oblazione pervenuta in data 09.01.2009 proposta da:

[REDACTED]

assistito e difeso dall'avv. Giacomino Di Doi del foro di Tolmezzo di fiducia

Visto il parere favorevole del P.M.;

Visto l'art.141 disp.att. c.p.p. e art. 162 bis c.p.,

AMMETTE ALL'OBLAZIONE E FISSA

La somma da versare in € 1.549,00 di ammenda pari a 1/2 del massimo edittale, per il reato di cui **all'art. 3 e 30 lett. e) e h) L. 157/92** oltre alle spese processuali. da corrispondersi entro il termine di gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento

Si notifichi agli interessati.

Tolmezzo, lì 21.01.09

Il Cancelliere C1

Claudia Zearo

IL G.I.P.

dott.ssa Lucia Dall'Armellina


Lucia Dall'Armellina

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Deposito in Cancelleria
OGGI 21.1.09

[Signature]

copie conforme all'originale
Tolmezzo, il 22 GEN. 2009

Il Cancelliere
Claudia ZEARO





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

9.B.X

R.P

L.185

-

P.A

2009

40

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

7411T
7731T

pena pecuniaria - Obblazione
spese processuali

1.549,90
22,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

1.571,90

EURO (lettere)

millecinquecentosettantuno €

DATA

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AZIENDA

CAB / SPORTELLO

03500

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n.

cod. ABI

CAB

firma

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n.6, B.U.R. 19/3/2008 n.12**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**TITOLO VI
SANZIONI**Articolo 38***sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia*

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:

a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della legge 157/1992, e successive modifiche;

b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.

2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dall'accertamento, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento.

3. La Provincia sospende il tesserino regionale di caccia:

a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;

b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e legge 157/1992, e successive modifiche;

c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.

4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:

a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;

b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.

5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.

6. La Provincia disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

**Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n.6, B.U.R. 19/3/2008
n.12**

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio
dell'attività venatoria.**

**TITOLO VI
SANZIONI**

Articolo 37

sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

- a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
- c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili; la sanzione si applica per ogni esemplare abbattuto, catturato o detenuto che è, in ogni caso, confiscato; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
- d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
- e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
- f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; la sanzione è applicata per ogni esemplare abbattuto;
- g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
- h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni

inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica; la sanzione è applicata per ogni rete o trappola;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalle Province.

Juris data

Archivio selezionato : Legislazione

Documento n. 1 di 1

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 46). - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1) (2) (3).

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggesi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) Tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).

(3) Vedi articolo 11-quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 3

Divieto di uccellazione.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 46). - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1) (2) (3).

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggesi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) Tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).

(3) Vedi articolo 11-quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

vedi giurisprudenza correlata

vedi dottrina

Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive, *(162 bis) 2000 lire*

+ e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; *(162) 1000 lire x 2*

+ h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r) . Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della

presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) , c) e g) , le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

vedi dottrina

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 46). - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1) (2) (3).

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggesi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) Tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).

(3) Vedi articolo 11-quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

vedi giurisprudenza correlata

Divieti.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (1);

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed

all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) ;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649.

(2) Il presente articolo è stato modificato dall'articolo 9 del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.